



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 56 Reg. Delibere in data 21.12.2011

OGGETTO: FARMACIA COMUNALE DI LEVADA, BUSCO, SAN NICOLO'. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GESTIONE

L'anno duemilaundici addì 21 (Ventuno) del Mese di Dicembre alle ore 20.30 c/o la Sede Municipale - e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 15.12.2011 prot. 13484 è stato convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione. Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti
1	ZANCHETTA ROBERTO	1		10	CAMPAGNARO ANDREA	8	
2	BONATO PIO	2		11	ZAMUNER LUCA		3
3	DE BIANCHI LUCIANO	3		12	SCAPOLAN MASSIMO	9	
4	DE FAVERI LUIGI		1	13	LORENZON MIRCO		4
5	RORATO CLAUDIO	4		14	ROMA PAOLA		5
6	PARO MARIA	5		15	LORENZON SERGIO		6
7	MORICI DINO	6		16	BOER SILVANA		7
8	NARDO SIMONE	7		17	FAVARO STEFANO		8
9	NARDI GIULIA		2				

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Reg.....

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Parisi

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Parisi Segretario comunale.

Il Dott. Roberto Zanchetta, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:.....

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

N. 56 in data 21.12.2011.

Oggetto: FARMACIA COMUNALE DI LEVADA, BUSCO, SAN NICOLÒ.
INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI GESTIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la breve relazione introduttiva del Sindaco il quale evidenzia che il Comune, dopo aver esercitato il diritto di prelazione sulla nuova farmacia, si prevede ora di attivarne il funzionamento attraverso la forma della concessione a terzi a mezzo di gara ad evidenza pubblica; evidenzia che si prevede una concessione di durata trentennale, con un canone una tantum a base d'asta di € 260.000,00.= ed un canone annuo del 4% sul volume d'affari.

L'Assessore Bonato precisa che con le valutazioni economiche si è stati prudenti, considerato che si stanno introducendo nel settore, modifiche che possono influire sul valore di mercato della farmacia.

PREMESSO che:

- La Giunta Comunale in data 18/09/2006 ha deliberato l'istituzione di una nuova farmacia per il bacino d'utenza delle frazioni di Levada, Busco e San Nicolò, per la particolarità e gravità delle condizioni topografiche e di viabilità, in deroga al criterio della popolazione, così come previsto dall'art. 1 della L.R. 6.7.1993 n. 28;
- La Regione Veneto con deliberazione di Giunta regionale n. 522 del 2/3/2010 ha approvato la pianta organica delle farmacie dell'U.S.L. n. 9 di Treviso accogliendo l'istanza di questo Comune;
- Il Dirigente Regionale, con decreto n. 61 del 5.5.2010 ha approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche istituite, dove è prevista anche la 3^a sede farmaceutica per le frazioni di Levada-Busco-San Nicolò;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/06/2010 il Comune si è avvalso della facoltà di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 2.4.1968 n. 475, demandando a proprio successivo provvedimento la scelta delle modalità di gestione del servizio;

ATTESO:

- che il servizio farmaceutico comunale, deve ritenersi nel contesto della legislazione vigente, servizio a rilevanza economica pur presentando delle peculiarità che lo differenziano rispetto alla generalità degli altri servizi pubblici in quanto associato a finalità sociali e assistenziali;
- che nel dibattito giuridico in corso, anche alla luce dell'abrogazione dell'art. 23/bis del D. Lgs. n. 112/2008 con referendum, non si riscontra una chiara individuazione giuridica delle modalità di gestione delle farmacie comunali, pur considerando ancora in vigore quanto previsto dall'art. 9 della L. 475/1968 e cioè:
 - in economia,
 - a mezzo di azienda speciale,
 - a mezzo di consorzio tra comuni,
 - a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità;
- che non sono compatibili, con la gestione del servizio farmaceutico, queste quattro modalità, perché, ad eccezione della quarta ipotesi inapplicabile per questo Comune, tutte le rimanenti andrebbero ad incidere sul rispetto del patto di stabilità

e sui limiti di spesa del personale. E' inoltre impensabile ed anacronistica una gestione diretta del servizio farmaceutico perché, sotto il profilo organizzativo, appesantirebbe eccessivamente gli uffici con pratiche gestionali particolarmente complesse e l'impossibilità di assicurare efficienza e celerità al servizio. Il Comune altresì non possiede le figure professionali adatte, per cui si dovrebbero assumere nuovi dipendenti con specifiche mansioni e con costi non sopportabili;

- che è stata valutata la gestione del servizio tramite la costituzione di una società pubblico-privata, con scelta del privato previa gara pubblica, ma anche questa soluzione non è possibile come previsto dal D. L. 78/2010, così come convertito in legge n. 122/2010, che all'art.14 comma 32, vieta ai Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, di costituire società;

RITENUTO:

- che la soluzione più consona ed opportuna sia l'istituto della concessione di servizio a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica che garantiscano i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
- che l'istituto della concessione assuma in sé tutti i requisiti previsti dai principi comunitari: al concessionario viene demandato il rischio di gestione e il relativo accollo, il servizio è rivolto verso gli utenti finali e non all'amministrazione concedente, ai quali spetta anche il pagamento di parte del corrispettivo;

CONSIDERATO che con questa scelta l'Amministrazione Comunale:

- non assume alcuna partecipazione diretta in quanto la gestione del servizio di fatto viene svolta interamente da un terzo soggetto ed al Comune residuerebbe un ruolo di monitoraggio, oltre all'introito di un canone annuo corrisposto dal gestore (a cui va aggiunto un canone una tantum);
- non partecipa direttamente al "rischio di impresa", non assumendo alcuna delle responsabilità proprie dell'imprenditore. Il beneficio a favore del bilancio comunale è determinato da un canone annuo corrisposto dal gestore (a cui va aggiunto un canone iniziale una tantum);
- esercita le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dal concessionario mediante lo strumento del Contratto di Servizio con la società di gestione e gli impegni richiesti nel bando di gara;
- non sostiene costi per gli investimenti in arredi ed attrezzature, necessarie per la fase di avvio della farmacia in quanto gli stessi, possono essere posti, in sede di bando, quali adempimenti a carico dell'aggiudicatario. Non comporta comunque tutte le problematiche connesse al personale utilizzato nella gestione della farmacia, rimanendo il relativo costo estraneo all'Ente ad ogni fine;
- non assume le spese del personale per la gestione della farmacia, sostenute dal soggetto terzo;
- determina autonomamente la durata di affidamento del servizio;

ATTESO che, al fine di addivenire alla scelta della forma di gestione più idonea nonché di individuare la potenzialità economica della farmacia di nuova istituzione, veniva incaricato il Dott. Luciano Berzè dello Studio commercialistico "Berzè Pagliaro Associati" di Padova;

VISTA la nota prot. n. 13483 del 14.12.2011 con la quale il dott. Berzè comunica le conclusioni a cui è pervenuto, in base agli elementi di valutazione economico finanziario, dimensionati secondo dati rilevati dall'Agenzia Italiana del farmaco ed anche dai risultati

economici delle farmacie presenti nel nostro territorio comunale e nel circondario e gli esiti di analoghe procedure di concessione esperite in altri Comuni della Regione.

- 1) valore della farmacia tra i 650.000 ed i 800.000 euro;
- 2) versamento una tantum in sede di aggiudicazione tra il 20 – 40% del valore attuale;
- 3) canone di concessione 3/5% annuo eventualmente con valore crescente nel tempo;
- 4) periodo di concessione di 20 – 40 anni, preferibilmente 30;

DATO ATTO che la procedura di gara verrà disciplinata in base alla disciplina dell'art. 30 del D. Lgs. 163/06;

VISTA la legge 2.4.1968, n. 475, come modificata dalla Legge 8.11.1991 n. 362;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di individuare, per le motivazioni sopra esposte, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale modalità di gestione della Farmacia Comunale di Levada, Busco, San Nicolò di nuova istituzione, l'affidamento del servizio a favore di soggetti Terzi, individuati attraverso l'espletamento di gara ad evidenza pubblica, espressamente previsto dalla normativa in vigore, da attuarsi con lo strumento e per le fattispecie previste dall'istituto della concessione;
2. di stabilire che la durata della concessione per la gestione della farmacia sarà di 30 anni;
3. Che il corrispettivo della concessione, viene determinato in una quota iniziale "una tantum", a base d'asta, di € 260.000, più l'eventuale IVA da versarsi con le modalità che saranno stabilite nel bando di gara, oltre a un canone annuo (più eventuale I.V.A.), pari al 4% sul volume d'affari annuo ai fini I.V.A.;
4. Che l'apertura della farmacia avvenga entro sei mesi dall'aggiudicazione del servizio;
5. di dare mandato alla Giunta e al Responsabile del Servizio Attività Produttive di sviluppare ed approvare i relativi atti, ognuno per la propria competenza in ottemperanza agli indirizzi ed alle indicazioni riportate nel presente atto.

OGGETTO: FARMACIA COMUNALE DI LEVADA, BUSCO, SAN NICOLÒ.
INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI GESTIONE.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nelle seguenti risultanze:

- Parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ponte di Piave, 15 dicembre 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Chiara Capitanio



Chiara Capitanio

Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Roberto Zanchetta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Parisi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 G.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il _____

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Parisi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, 23 DIC. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Parisi
